

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 ottobre 2024, n. 635

**[ID VIP 7573] - Parco agrovoltaico "baroninuovi" di potenza elettrica nominale pari a 17,99 MW, da realizzare nel Comune Brindisi, località Casignano.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale e di VIA di competenza statale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: Baroninuovi S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.l. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 151024 del 01.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 14964 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 23859 del 20.02.2023, acquisita in pari data al prot. n. 2669 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 2766 del 21.02.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 4158 del 13.03.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 12854 del 17.08.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso da ultimo parere non favorevole;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 7573, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrolvoltaico "Baroninuovi" di potenza elettrica nominale pari a 17,99 MW, da realizzare nel Comune Brindisi, località Casignano, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Baroninuovi" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID\_VIP 7573.pdf -  
c67e566fe6a2d00617764a5fc1ae05aa60832b4938c2b3a5690058a9f490b2a5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA / VINCA**

**Riesame della scheda istruttoria relativa al progetto individuato con ID VIP 7573**

<b>Tipologia di progetto:</b>	<b>Agrivoltaico</b>
<b>Denominazione:</b>	<b>"Baroninuovi"</b>
<b>Potenza:</b>	<b>17,998 MW</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Brindisi, località Casignano.</b>
<b>Proponente:</b>	<b>Baroninuovi S.r.l.</b>

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dalla società proponente, pubblicati sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE e disponibili all'indirizzo:  
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8112/11947>

**1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, denominato "BARONINUOVI", situato in località Casignano, nel territorio del comune Brindisi, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta, che avverrà attraverso il collegamento dello stesso alla Stazione Elettrica Terna esistente, denominata "Brindisi Pignicelle". Tale collegamento prevedrà la realizzazione di un cavidotto interrato in MT che dall'impianto agrivoltaico arriverà su una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150kV collegata alla Stazione Elettrica esistente "Brindisi Pignicelle", mediante una nuova Stazione di Smistamento 150 kV. La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV e la nuova Stazione di Smistamento 150 kV saranno ubicate in terreno limitrofo alla Stazione Elettrica "Brindisi Pignicelle" nella disponibilità del proponente.

Nel presente riesame di scheda istruttoria, è stata effettuata, con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione, una verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, e considerando principalmente le aree occupate dai moduli fotovoltaici.

L'area interessata dal progetto del campo agrivoltaico è classificata in zona "E agricola" come da PRG comunale vigente.


Le quote altimetriche sul livello del mare vanno da 37÷46 mslm.

L'impianto ricopre un'area di circa **16,03 ha**.

Il sito è censito al Catasto Terreni del **Comune di Brindisi** al **Foglio 66 – Particelle 151 e 23**. L'intera area è prevalentemente circondata da terreni ad uso agricolo.

Il cavidotto di connessione prevede l'interramento di due terne di cavi MT (30kV), per una lunghezza di circa 9,150 km, fino a raggiungere la stazione di smistamento e trasformazione MT/AT da realizzare, in adiacenza alla SE di Terna esistente denominata "Brindisi Pignicelle", ubicata sempre nel comune di Brindisi, terreno classificato in zona "E agricola" come da PRG comunale, con quote altimetriche sul livello del mare che vanno da 37÷38 mslm, con inquadramento al Foglio di mappa 107, p.la 596-598.

Nella figura sottostante è mostrato il layout dell'area di intervento, prodotto dal proponente.



Inquadramento su ortofoto delle aree di impianto. Fonte: Relazione tecnico-descrittiva.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche estrapolate dalla relazione tecnico-descrittiva.

DATI TECNICI PROGETTO AGROVOLTAICO	
IMPIANTO AGROVOLTAICO	PROGETTO AGRICOLO
TOTALE MODULI DA 440 W : 40.905	ETTARI LEGUMINOSE AUTORISEMINANTI: 9,22 Ha
POTENZA IN DC : 17,998 MW	ETTARI CARCIOFO BRINDISNO IGP: 3,25 Ha
POTENZA IN AC : 15,000 MW	ETTARI STRISCE DI IMPOLLINAZIONE: 1,87 Ha
NUMERO CAMPI : 6	ETTARI DEDICATI A SIEPI ALTERNATE: 0,81 Ha
SUPERFICIE CATASTALE LOTTO INTERVENTO : 16,03 Ha	NUMERO DI STALLI PER VOLATILI: 41
SUPERFICIE OCCUPATA DAI PANNELLI : 8,15 Ha	NUMERO DI SASSAIE PROTEZIONE ANFIBI/RETTILI: 12
SUPERFICIE OCCUPATA DALLA VIABILITA' INTERNA : 0,81 Ha	NUMERO DI ARNIE PER API NOMADICHE: 108
VOLUME DEI CABINATI : 702,03 mc	
NUMERO PALI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA : 41	

## 2. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'AREA

### 2.1 Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021


L'area dell'impianto occupata dai moduli fotovoltaici (Brindisi Foglio 66 – Particelle 151 e 23):

- **non** è interessata dall'installazione di impianti della stessa fonte (lett. **a**);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett. **b**);
- **non** interessa né integralmente, né parzialmente, cave o miniere (lett. **c**);
- **non** è nelle disponibilità di gestori del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, né delle società concessionarie autostradali (lett. **c bis**);
- **non** è nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. **c bis 1**);
- **non** presenta vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 (lett. **c-ter**);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. **c ter 1**);
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. **c ter 2**);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. **c ter 3**).
- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo n.42/2004 (lett. **c quater**)

L'area di installazione dell'impianto Fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, risulta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.

Il cavidotto di circa 9 km, che sarà realizzato completamente interrato, intercetta la presenza due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 2 del D.Lgs 42/2004: il Canale Reale e il Canale Cillarese, intercetta inoltre un Reticolo idrografico.

## 2.2 Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010



Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, come mostrato nella figura soprastante.

## 2.3 Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Il DM 10-9-2010 punto **16.4.** sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In proposito il proponente ha redatto specifico elaborato dal titolo "Relazione Pedaagronomica", nel quale dichiara che:

*"... dal punto di vista agronomico le p.lle interessate dal progetto si presentano coltivate a seminativo. Nell'areale circostante, sono presenti parecchi oliveti, però non si denota la presenza di coltivazioni di pregio meritevoli di forme di tutela e valorizzazioni e di tutti gli ulivi presenti nessuno ha le caratteristiche di*

monumentalità ai sensi della L.R. 14/2009 e l'età stimata di aggira intorno ai 60-70 circa. L'oliveto presente non ricade in zona di produzioni particolari (DOP), in quanto l'impianto è al di fuori dell'area riconosciuta per la produzione degli oli DOP "Colline di Brindisi" però l'intera zona circostante alla zona di progetto, è classificata zona DOC per l'uva finalizzata alla produzione di un vino DOC denominato Brindisi.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola, pur considerando che l'area di impianto è sistemata in zona priva di emergenze arboree.
- di limitare l'apertura di nuove piste mediante l'impiego di viabilità esistente;
- di evitare i depositi temporanei dei rifiuti prodotti in fase di cantiere;
- di prevedere accantonamento del terreno vegetale per riutilizzo successivo;
- di prevedere la realizzazione di fasce di protezione per la vegetazione limitrofa alle aree di intervento;
- di ridurre la produzione di polveri dalle attività e dal transito dei mezzi, mediante innaffiamento strade e aree sterrate,
- di prevedere il rinverdimento delle aree di progetto con leguminose autorisemianti;
- di prevedere strisce di impollinazione e aree a fioritura;
- di prevedere l'installazione di circa 108 arnie per api nomadiche.

### 3. CORRISPONDENZA AI CRITERI RIPORTATI NEL DOCUMENTO "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRI-VOLTAICI" PUBBLICATO IL 27 GIUGNO 2022 DAL MITE

Il proponente definisce il progetto come "Agrivoltaico".

Dalla valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida in materia di impianti Agri-Voltaici, e considerato quanto indicato al paragrafo 2 del documento, si evince che l'impianto in progetto appartiene alla tipologia 2, ovvero: impianto fotovoltaico realizzato in area agricola. Esso potrà essere considerato un sistema "agrivoltaico" se rispetta i **requisiti A, B e D.2**.

**Requisito A:** il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In riferimento al requisito A, l'impianto agrivoltaico deve rispettare alcune condizioni costruttive e spaziali identificate dai seguenti parametri:

- **A.1:** Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione (*almeno il 70% della superficie deve essere destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)*)

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

**Verifica:**

Superficie totale=16,03 ha

Superficie agricola:15,15 ha

$$S_{agricola} = 0,9 S_{tot}$$

**Requisito A1 rispettato**

- **A.2:** LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR (S_{pv}/S_{tot}) \leq 40\%$$

LAOR (Land Area Occupation Ratio).

**Verifica:**

$S_{pv}$  = superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico= 8,15 ha

$S_{tot}$  = superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico= 16,03 ha

$$LAOR=8,15/16,03=50,8 \%$$

**Requisito A2 non rispettato.**

Il requisito A si intendere rispettato al ricorrere simultaneo di entrambi i precedenti parametri, pertanto possiamo affermare che il **Requisito A risulta non rispettato**.

**Requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

- **B.1:** Continuità dell'attività agricola

All'interno della relazione tecnico-descrittiva, il proponente riporta quanto di seguito indicato, di cui si prende atto:

*"Le particelle di progetto si presentano come degli incolti in cui si denota la diffusione di specie erbacee xeriche di tipo sinantropico (di scarso valore paesaggistico), localmente alternate ad altre erbacee più tipiche e vaste aree ove vi è la presenza dei residui di coltivazione del carciofo, aree arate ed aree coltivate a cucurbitacee; inoltre, vi è la presenza di vigneti e piante di olivo.*

...

*Il progetto agricolo si sviluppa su una superficie complessiva catastale di ha 16,03 circa e prevede la suddivisione delle diverse aree dell'impianto agrivoltaico, in zone omogenee. Nel dettaglio:*

- *"A": trattasi dell'area più ampia dell'Impianto agrivoltaico, corrispondente alle aree coperte delle vele fotovoltaiche e in adiacenza alle stesse, area dedicata alla messa a dimora di leguminose autoriseminanti per una superficie di circa ha 9,22;*
  - *"B": trattasi della superficie di circa ha 3,25 posizionata tra le file di pannelli fotovoltaici dell'impianto e dedicata a coltivazione di carciofo brindisino IGP;*
  - *"C": costituita da un'area dedicata a fasce di impollinazione, interna ed esterna all'area impianto della superficie di circa ha 1,87;*
  - *"D": trattasi dell'area perimetrale alla recinzione dedicata a siepi e arbusti in doppio filare alternate, per una superficie di circa ha 0,81;*
  - *"E": trattasi dell'area dedicata alle arnie per api nomadiche per un totale di 108 arnie*
- **B.2:** la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

$FV_{agri}$ =produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico correttamente progettato (FVagri in GWh/ha/anno)

$FV_{standard}$ = producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV standard in GWh/ha/anno).

**Verifica:** Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

**Requisito B2: non verificabile**

**Requisito D.2:** Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.

Un sistema agrivoltaico può essere costituito da un'unica "tessera" o da un insieme di tessere, anche nei confini di proprietà di uno stesso lotto, o azienda. Le definizioni relative al sistema agrivoltaico si intendono riferite alla singola tessera.

**Verifica:** nello SIA non sono previste modalità di gestione e di monitoraggio dell'attività agronomica.

**Requisito D2: requisito non verificabile.**

Relativamente agli ulteriori requisiti, fattori premiali o criteri di selezione prioritaria, indicati dalle Linee Guida al paragrafo 3, si evidenzia che il proponente, all'interno della relazione tecnico-descrittiva, riporta quanto di seguito riportato:

*"Il progetto agricolo, partendo dal know how di aziende agricole gestite dal management aziendale, nonché da consulenze e collaborazioni attive con agronomi, ricercatori e tecnici qualificati sarà inoltre un'esperienza di agricoltura sostenibile, che genererà meccanismi virtuosi di coinvolgimento di realtà locali e territoriali; realtà con le quali si intende dialogare per definire modalità di gestione e uso delle aree nonché per eventuali progetti di ricollocamento di realtà fragili e disagiate e che portino ad una agricoltura dolce, sostenibile e non*

*intensiva, socialmente giusta e utile e ad un'agricoltura faurice di un miglioramento nella percezione paesaggistica ed identitaria. Attualmente si sta cercando un dialogo per trovare la sinergia e la formula corretta e individuare le realtà che potrebbero essere coinvolte concretamente.*

#### **4. CONCLUSIONI**

Si riportano di seguito i punti salienti della valutazione effettuata.

- **L'impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo coltivato a vigneti, piante di olivo e residui di coltivazione del carciofo.**
- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, ricade nelle aree indicate come idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.**
- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, non ricade tra aree indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- **Tutta l'area circostante all'area d'impianto è classificata come zona DOC per l'uva finalizzata alla produzione di un vino DOC denominato "Brindisi". La realizzazione dell'impianto non favorisce, né compromette o ostacola la produzione di uve pregiate, e più in generale, non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.**
- **La realizzazione dell'impianto come Agrivoltaico non rispetta i requisiti e parametri indicati nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici.**